

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Roberto Cainelli

Stefan Sandrini
Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Iwan Gasser

Circolare

| | |
|---------|--------------|
| numero: | 103i |
| del: | 2022-12-21 |
| autore: | Andrea Tinti |

A tutti i nostri clienti interessati

Credito di imposta per gas naturale (40%) ed energia elettrica (30%) per il mese dicembre 2022 e nuovi chiarimenti

Con nostre circolari precedenti¹ avevamo informato in merito al credito di imposta a favore delle imprese “non energivore” ovvero “non gasivore” per **energia elettrica e il gas naturale** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) per il II e III trimestre 2022 poi esteso ai mesi di ottobre e novembre, fornendo dei consigli pratici in merito.

Tali agevolazioni sono state recentemente riproposte² per il mese di **dicembre 2022**.

Alleghiamo alla presente un “Fac-simile” di richiesta da inviare **via pec** al proprio fornitore (di gas naturale e/o di energia elettrica) entro il 1° marzo 2023 per ottenere le informazioni per il calcolo e la spettanza del credito di imposta per il mese di **dicembre** (vedasi anche punto 3 della presente circolare) laddove il fornitore/venditore non abbia individuato altra modalità con caratteristica di tracciabilità per comunicare con il richiedente. La domanda rappresenta una chance per chi non ha cambiato fornitore dal 2019.

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta e in esame e i codici tributo per il modello F24 relativi (per imprese non gasivore e non energivore):

| Bonus acquisto | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | ottobre- novembre 2022 | dicembre 2022 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Energia elettrica | 15 % | 15 % | 30 % | 30 % |
| Codice tributo | 6963 | 6970 | 6985 | 6995 |
| Gas naturale | 25 % | 25 % | 40 % | 40 % |
| Codice tributo | 6964 | 6971 | 6986 | 6996 |

1 Circolari n. 33/2022, 72/2022, 81/2022 e 84/2022

2 Art. 1 DL n. 176/2022 (c.d. „aiuti quater“) il cui Ddl. di conversione é attualmente in discussione al Senato

1 Credito d'imposta ENERGIA ELETTRICA imprese "non energivore"

1.1 Requisito soggettivo

Possono accedere³ all'agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle "energivore"⁴
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW**.

Beneficiari sono, dati gli altri requisiti, anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di energia elettrica nell'ambito delle loro attività commerciali.⁵

1.2 Requisito oggettivo

I **costi per kW/h** della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **terzo** trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al **30%** relativo a medesimo trimestre 2019⁶.

1.3 Ammontare del Bonus

Il credito d'imposta è pari al **30% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese **dicembre 2022** (quindi non è agevolabile l'energia rivenduta a terzi).

2 Credito d'imposta per GAS naturale per imprese "non gasivore" per il mese di DICEMBRE 2022

2.1 Requisito soggettivo

Il bonus spetta alle imprese "non gasivore" ovvero diverse da quelle a forte consumo di gas naturale⁷ ⁸ a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale.

Beneficiari sono, dati gli altri requisiti, anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di gas nell'ambito delle loro **attività commerciali**.⁹

2.2 Requisito oggettivo

La condizione necessaria è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **terzo** trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019¹⁰.

3 Art. 1, c. 3 DL n. 144/2022 e Art. 1, c. 1 DL n. 176/2022

4 Ovvero diverse da quelle a „forte consumo di energia“ di cui al Decreto MISE 21.12.2017 operano nei settori degli **Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE; per tali allegati si rimanda al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN)

per le imprese „energivore“ era già prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" e viene aumentato con il citato DL 21/2022;

5 Circolare Agenzia delle Entrate n. 39 del 29.11.2022, punto 1; Circolare 51/E 28.11.2011; Circolare 14/E 10.11.2021; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 389 del 22.09.2020 e 586/2022 per l'interpretazione di "impresa".

6 art. 1 co. 3 del DL 144/2022

7 di cui all'art. 5, DL n. 17 del 1° marzo 2022, ovvero impresa che opera in uno dei **settori** di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, (come ad es. produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc) e **ha consumato**, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Vedasi il seguente link il **Decreto MiTE 541 del 21.12.2021 compreso allegato**:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf

8 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

9 Circolare Agenzia delle Entrate n. 39 del 29.11.2022, punto 1; Circolare 51/E 28.11.2011; Circolare 14/E 10.11.2021; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 389/2020 e 586/2022 per l'interpretazione di "impresa".

10 art. 1 co. 4 del DL 144/2022

2.3 Ammontare del Bonus

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del pari al **40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel mese di **dicembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (non spetta l'agevolazione per gas rivenduto a terzi).

3 Richiesta dati da parte del cliente e adempimenti del fornitore

3.1.1 Obbligo del fornitore su richiesta del cliente

Come già informato con le nostre recenti circolari¹¹ è previsto¹² uno specifico obbligo in **capo al fornitore** qualora l'impresa destinataria del contributo lo pretenda e, si sia rifornita (si rifornisca) nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019¹³.

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta (dunque entro il 1.03.2023 per i consumi di energia di dicembre 2022), deve inviare al cliente, **a fronte di specifica richiesta del cliente, una comunicazione riportante:**

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo.

Dall'ARERA¹⁴ sono stati recentemente individuati con delibera il contenuto esatto della citata comunicazione in capo al fornitore e le altre istruzioni operative in merito¹⁵. Tale comunicazione tra venditori e imprese deve avvenire mediante via PEC (posta elettronica certificata) o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

L'ARERA ha previsto inoltre¹⁶ che *“i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti **anche** qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta **posteriormente**” ai 60 giorni* normativamente previsti“.

3.1.2 Adempimenti del cliente

Consigliamo dunque vivamente ai nostri clienti (qualora potenzialmente destinatarie di tali contributi) **di inviare via posta elettronica certificata (PEC)** ai propri fornitori di energia elettrica e di Gas naturale, ovvero con le altre modalità tracciabili individuate da questi ultimi, la richiesta del **calcolo dell'incremento** di costo della componente energetica e **dell'ammontare del credito** di imposta spettante (come descritto al punto precedente) in modo da non dovere effettuare i calcoli (spesso molto onerosi e complessi). Questo qualora non sia cambiato il fornitore dal terzo trimestre 2019 (come scritto al punto precedente). In allegato trovate un fac-simile di richiesta da spedire via PEC.

Resta fermo che la circostanza per cui l'utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Inoltre la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di **tutti i punti di prelievo** (dell'energia elettrica) ovvero tutti i punti di riconsegna (del gas naturale) nella titolarità dell'impresa. I conteggi comunicati dal fornitore non sono da considerare, ma l'impresa deve effettuare un nuovo calcolo, se essa dispone di ulteriori punti di riconsegna/prelievo rispetto a quelli conosciuti dal fornitore.

11 Vedasi nostre circolari n. 72/2022 e 81/2022

12 comma 5 dell'art. 1 del DL n. 144/2022

13 art. 1 co. 5 del DL 176/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 36/2022, § 3

14 Autorità regolazione per energia reti e ambiente

15 deliberazione ARERA n. 669 del 12.12.2022

16 Comunicato ARERA del 7 ottobre 2022, Circ.Agenzia Entrate 36/E/2022, pag. 19

Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

4 Caratteristiche comuni dei crediti di imposta in oggetto

4.1 I crediti d’imposta per il mese di dicembre 2022:

- **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24¹⁷ **entro il 30.9.2023**¹⁸ a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti. L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità; il **codice tributo**¹⁹ del bonus per **energia elettrica**²⁰ per dicembre 2022 è **6995** mentre quello per il **gas naturale**²¹ per lo stesso mese è **6996** (anno di riferimento: anno a cui si riferisce il credito, dunque “2022”)
- non sono soggette ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti²²
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI²³
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi²⁴;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- non trova applicazione agli aiuti in oggetto la normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*,
- per il calcolo esatto dei requisiti di spettanza e dell’ammontare esatto dei crediti in oggetto occorre fare riferimento, anche ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per i bonus del II e III Trimestre, non essendoci ulteriori nuove istruzioni specifiche per i crediti riferiti ai consumi del mese di dicembre²⁵.

4.2 Documentazione delle spese

Il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante delle **fatture di acquisto ricevute** in relazione alle spese per acquisti di gas naturale/energia elettrica nel periodo di riferimento.

4.3 Cessione dei crediti

I crediti d’imposta in esame sono **cedibili**²⁶ (solo per l’intero importo spettante per singolo codice) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Al fine della cessione dei crediti è necessario richiedere il **visto di conformità**²⁷ e attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative in quanto la cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. I crediti dovranno essere comunque utilizzati anche dal cessionario entro il **30.9.2023**²⁸.

17 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

18 Art. 1 del DL n. 176/2022, nella versione Ddl. di conversione attualmente in discussione al Senato

19 Risoluzione Agenzia del 12.12.2022, n. 72/E

20 art. 1, c. 1, del decreto-legge 176/2022

21 art. 1, c.1, del decreto-legge 176/2022

22 art. 34, Legge n. 388/2000;

23 art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

24 ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR

25 Vedasi le nostre circolari n. 72/2022, 81/2022 e 84/2022 e le circolari dell’agenzia delle Entrate 36/E/2022

26 Comma 7 dell’art. 1 del DL n. 144/202

27 Visto di conformità (rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

28 Art.1 del DL n. 176/2022, nella versione Ddl. di conversione attualmente in discussione al Senato

5 Comunicazione dei crediti all’Agenzia delle Entrate

Entro il **16 marzo 2023**²⁹ i beneficiari dei crediti di imposta energia elettrica e gas per il **terzo e quarto** trimestre 2022 sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del **credito non ancora fruito**.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

6 Proroga al 30.9.2023 del termine entro il quale utilizzare o cedere i crediti del III e IV trimestre

È prorogato³⁰ (dal 31.3.2022) al **30.9.2023**³¹ il termine entro il quale è possibile cedere (solo per intero) ad altri³² e/o utilizzare in **compensazione** nel mod. F24 (sia dal beneficiario che dal cessionario) i crediti d’imposta riconosciuti per le spese di acquisto di gas / energia relativi al **terzo e quarto trimestre 2022**.

7 Altri chiarimenti crediti anno 2022

Recentemente l’Agenzia delle Entrate³³ si è espressa fra l’altro sui seguenti argomenti riguardanti i crediti di imposta gas naturale e energia elettrica del 2022:

- Spettanza dei crediti di imposta sia per gli enti commerciali sia gli enti non commerciali³⁴ indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale. In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata³⁵;
- calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019 (anche se non si tratti di impresa neocostituita);
- spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso **di locazione** di immobile quando le spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute dall’impresa conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.
- la condizione del possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) è richiesta esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d’imposta
- agevolabili sono anche per acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso ad una rete pubblica
- esclusione dai bonus per acquisti GPL (gas di petrolio liquefatto) in quanto non qualificabile come “gas naturale”
- spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi
- spettanza (per l’impresa conduttrice) del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria (nel caso in cui i relativi costi per l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa)

29 Art. 1 Comma 6, DL 176/2022

30 Art. 1, comma 3 DL 176/2022

31 nella versione Ddl. di conversione del DL 176/2022 attualmente in discussione al Senato

32 Art. 1, comma 4 DL 176/2022

33 Circolare Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022, n. 36/E

34 di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR

35 A tal fine, la circolare n. 36 precisa che, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

- spettanza del credito di imposta per l'acquisto di gas naturale per l'alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento, ma solo per la quota parte dello stesso utilizzata «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».


I clienti che fossero interessati, possono avvalersi del nostro studio per l'ottenimento dei crediti d'imposta descritti, qualora spettanti, contattando un nostro consulente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini".

Allegati

Fac-simile di richiesta via PEC al proprio fornitore di gas naturale

Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di energia elettrica

Allegati

1. Fac-simile di richiesta via PEC al proprio fornitore di gas naturale: mese dicembre 2022

“

Ai sensi dell'articolo art. 1, c. 1 del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022 , n. 176 (c.d. aiuti-quater), con riferimento al credito d'imposta pari al **40%** delle spese sostenute per l'acquisto del **gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di Gas naturale di fornirci le **informazioni in merito**

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

“

2. Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di energia elettrica: mese dicembre 2022

“

Ai sensi dell'articolo art. 1, c. 1 del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022 , n. 176 (c.d. aiuti-quater) e con riferimento al **credito di imposta pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata **nel mese di dicembre 2022** con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di **energia elettrica** le **informazioni in merito**:

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese dicembre 2022.

“